



MODULARIO
INTERNO 314



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI	LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO E BOLZANO
AI SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI SIGG. QUESTORI	LORO SEDI
E, p.c.	
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL GABINETTO DEL MINISTRO	SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	SEDE

OGGETTO: Individuazione dell'Autorità competente all'approvazione della nomina a guardia privata giurata ed al rilascio di porto d'armi in favore del personale giurato degli istituti di vigilanza privata. Precisazioni.

^^^^^^^^^^

Seguito:

F. n. 557/PAS/U/003229/10089.DGG(1) del 07/03/2018

1) Premessa.

Si fa seguito alla circolare sopra indicata con la quale sono stati fornite indicazioni, in ossequio a quanto disposto del Consiglio di Stato con proprio parere n.1490 del 6 dicembre 2017, in ordine alla problematica riguardante la riconoscibilità della competenza "territoriale" concernente il procedimento di rilascio del decreto di nomina a guardia giurata.

Nello specifico, è stato messo in evidenza come la competenza del Prefetto in merito al rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata e del connesso porto d'armi si determini in ragione della residenza del dipendente dell'istituto di vigilanza (se cittadino italiano) ovvero del relativo domicilio fiscale (se cittadino comunitario).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Al riguardo, alcune Prefetture, in relazione alla citata circolare, hanno chiesto di precisare, se il cennato criterio trovi applicazione anche con riguardo ai:

- a) procedimenti amministrativi riguardanti l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata richiesta a soggetti che i privati proprietari intendono adibire alla sorveglianza dei propri beni;
- b) procedimenti amministrativi per la nomina dei soggetti che le associazioni protezionistiche e zoofile, riconosciute ai sensi dell'art.6 della legge 20 luglio 2004, n. 189 nonché da talune leggi regionali che subordinano l'espletamento della attività di vigilanza alla preventiva nomina a guardia giurata privata rilasciato dal Prefetto.

Al riguardo, si ritiene opportuno formulare i seguenti orientamenti applicativi.

2) Approvazione della nomina a guardia particolare giurata richiesta dai privati proprietari di beni da sorvegliare.

Relativamente a questa fattispecie, si precisa che la modalità di esercizio dell'attività di vigilanza prevista dall'art.133 TULPS, consiste nell'impiego, da parte dei proprietari o dei titolari di altri diritti reali di godimento su cose, in forma singola o anche associata, di guardie particolari giurate a custodia delle cose stesse.

L'art.133 TULPS, quindi, legittima i privati cittadini che siano proprietari di beni ad organizzare un'adeguata tutela mediante l'utilizzo di guardie particolari giurate per le quali devono richiedere la nomina al Prefetto.

Nell'ipotesi descritta dall'art.133 TULPS si instaura, quindi, un rapporto immediato e diretto tra titolare del bene giuridico da proteggere e la guardia particolare, che assume uno *status* di dipendente del primo, che permette la possibilità per i medesimi soggetti di "associarsi" previa autorizzazione del Prefetto "per la nomina di tali guardie da destinarsi alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse".

Al riguardo, l'art. 249 del Regolamento esecutivo del TULPS, dispone che "chi intende destinare guardie particolari giurate alla custodia dei propri beni mobili od immobiliari deve farne dichiarazione al Prefetto, indicando le generalità dei guardiani ed i beni da custodire", aggiungendo che "la dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'Ente o dal proprietario e dai guardiani, e deve essere corredata dei documenti atti a dimostrare il possesso, nei guardiani, dei requisiti prescritti dall'articolo 138 della Legge, nonché della documentazione attestante l'adempimento, nei confronti del personale dipendente, degli obblighi assicurativi, e previdenziali".

Pertanto, è evidente che la procedura di rilascio dei decreti di approvazione alla nomina di guardia particolare giurata e del connesso permesso di porto d'armi richiesta dai titolari degli Istituti di vigilanza ex art.134 TULPS debba riguardare anche i soggetti privati ex art.133 TULPS.

In considerazione di ciò, si ribadisce che, nel reindirizzamento della nuova procedura a seguito del citato parere sia gli Istituti di vigilanza ex art.134 TULPS che i "privati"



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

proprietari dovranno presentare l'istanza per il rilascio o il rinnovo dei titoli di polizia alla Prefettura competente per il luogo di residenza del dipendente (se cittadino italiano) o di domicilio fiscale (se cittadino comunitario).

3) *Individuazione dell'Autorità competente all'approvazione della nomina a guardia giurata zoofila ai sensi dell'art. 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189.*

In via preliminare, così come già sopra indicato, gli artt. 133 e segg. del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza consente a chi ne ha interesse di destinare Guardie Particolari Giurate a specifici compiti di vigilanza, limitatamente alle competenze ed al territorio nel quale l'Ente richiedente intende espletare tale particolare funzione, che saranno indicate nel provvedimento di nomina che costituisce titolo di Polizia.

Pertanto, anche le associazioni ambientali possono chiedere la nomina a guardia particolare giurata a favore di loro affiliati e limitatamente alla vigilanza ambientale e zoofila.

Al riguardo, il comma 2 dell'articolo 6, della legge 189/04 dispone che: *“La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute”.*

Le fattispecie di nomina a guardia particolare giurata e a guardia zoofila presentano similitudini strutturali.

In entrambi i casi l'aspirante guardia è incardinata presso un soggetto che richiede in suo favore il rilascio della qualifica (l'istituto di vigilanza o l'associazione protezionistica zoofila) ma in ambedue le fattispecie gli effetti costitutivi del decreto prefettizio si producono in capo alla guardia-persona fisica e non all'ente che ne ha proposto la nomina.

Al riguardo, si fa presente che dalla natura giuridica della licenza scaturisce che il Prefetto agisce nell'esercizio del potere/funzione di cd “polizia di sicurezza” intesa come complesso di misure preventive e/o repressive dirette ad evitare il verificarsi di danni a persone o cose nello svolgimento di determinate attività.

La *ratio* dell'autorizzazione prevista dagli artt. 133 e 134 del TULPS deve dunque ravvisarsi nell'esigenza di garantire che le attività di vigilanza privata siano svolte da persone che offrano massima affidabilità al fine di evitare ricadute negative sull'ordine e la sicurezza pubblica.

Anche nel caso delle guardie zoofile sembrano pertanto emergere le medesime esigenze di controllo complessivo della condotta del soggetto – e non limitato semplicemente all'ambito del rapporto di lavoro – ravvisate dal Consiglio di Stato nel parere n. 1490/2017.

Si ritiene, quindi, che anche in relazione alla nomina di queste ultime guardie il criterio di determinazione della competenza territoriale del Prefetto sia quello della residenza dell'interessato.

Come già illustrato, infatti, nella circolare del 7 marzo 2018, tale sistema costituisce uno dei più comuni criteri sulla base dei quali il vigente diritto amministrativo determina



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

L'Autorità competente a rilasciare atti o provvedimenti, per mezzo del quale consente di monitorare il comportamento della guardia giurata anche al di fuori del lavoro, e quindi nei rapporti sociali, oltre che nella vita privata.

Nel caso in cui la residenza dell'aspirante guardia zoofila ricada in una provincia diversa rispetto a quella della sede dell'associazione alla quale essa è affiliata e nella quale la guardia stessa svolgerà i propri compiti di vigilanza, il Prefetto del luogo di residenza dell'interessato – deputato, come detto, alla ricezione della domanda - chiederà al Prefetto del luogo ove è ubicata la sede dell'associazione di esprimere il proprio avviso relativamente al rilascio della qualifica in argomento, con particolare riguardo agli aspetti concernenti il presupposto dell'affiliazione dell'interessato all'associazione protezionistica o zoofila riconosciuta.

Atteso il carattere di novità delle indicazioni qui formulate, le Prefetture vorranno partecipare i contenuti del presente atto di indirizzo alle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute che attualmente risultano avvalersi di guardie zoofile di nomina prefettizia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(Gambacurta)